CAMERA DEI DEPUTATI N. 2472

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BASILE GIUSEPPE

Presentata il 23 giugno 1965

Estensione, ai funzionari civili dello Stato, collocati a riposo perchè mutilati o invalidi della guerra 1940-1945 e che non beneficiarono dell'articolo 10 del decreto legge 7 aprile 1948, n. 262, delle provvidenze concesse agli ufficiali e sottufficiali, in analoghe condizioni, col decreto legge 7 maggio 1948, n. 1472

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con l'articolo 10 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 (*Gazzetta Ufficiale* 16 aprile 1948, n. 90) fu disposto: « I dipendenti civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, possono, entro un anno dalla data del presente decreto chiedere il collocamento a riposo, qualunque sia la loro anzianità di servizio, Al personale collocato a riposo ai sensi del precedente comma è *concesso un aumento di cinque anni* del servizio utile a pensione, sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione o della indennità per una sola volta ».

Con successivo provvedimento, e precisamente con gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472 (*Gazzetta Ufficiale del* 3 gennaio 1949, n. 1), il beneficio dell'aumento dei cinque anni in aggiunta al servizio effettivamente prestato ai fini della liquidazione della pensione ordinaria, fu concesso anche agli ufficiali già in servizio permanente effettivo ed ai sottufficiali già in carriera continuativa, mutilati od invalidi della guerra 1940-1945 e come tali collocati a riposo od in congedo.

Con la legge 18 dicembre 1952, n. 2990 (*Gazzetta Ufficiale* del 13 gennaio 1953, n. 9) il decreto legislativo sopraindicato 1472/1948 fu ratificato e modificato con l'articolo 2 nel senso che: « il periodo di cinque anni in aggiunta al servizio effettivamente prestato, previsto dal primo comma degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo, è computato sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione ordinaria, sia ai fini della liquidazione della pensione stessa. La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 4 gennaio 1949 ».

Uguale trattamento non è stato fatto invece ai funzionari civili dello Stato, costretti a lasciare il servizio perché mutilati ed invalidi di guerra e come tali collocati a riposo d'autorità.

È da tener presente che in detta categoria di funzionari sono compresi, tra gli altri, magistrati e cancellieri della Giustizia Militare, i quali, pur avendo la qualifica di militari, non sono considerati tali fino a quando non vengono richiamati in servizio, come è avvenuto per gli eventi bellici nel periodo dal 10 giugno 1940 al 15 agosto 1951 data del loro collocamento in congedo.

È veramente strano ed ingiusto che il beneficio, concesso con l'articolo 10 del decreto legislativo 262/1948 a coloro che volontariamente chiesero l'anticipato collocamento a riposo, beneficio poi esteso ai militari di car-

riera, ufficiali e sottufficiali, collocati a riposo d'autorità perché mutilati o invalidi di guerra, non sia stata riconosciuta anche ai funzionari civili, magistrati e cancellieri militari collocati a riposo di ufficio a seguito di mutilazione o invalidità contratte durante ed a causa dei servizi della guerra 1940-1945.

Istanze nel senso sono state rivolte dagli interessati al Ministero della difesa, il quale, pur riconoscendo il diritto, non ha potuto provvedere e si è limitato a rispondere che il problema posto dai richiedenti riguarda la generalità del personale civile e che quindi esula dalla competenza specifica del Ministero Difesa promuovere un provvedimento legislativo a tale scopo.

Il provvedimento interessa un limitato numero di dipendenti civili; e pertanto alla relativa spesa può farsi fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio delle rispettive Amministrazioni. Allo scopo quindi di sanare la inspiegabile lacuna, riteniamo doveroso formulare la presente proposta di legge che, inspirata ad ovvi principî di giustizia, sottoponiamo al vostro esame, fiduciosi nella piena approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le provvidenze, concesse agli ufficiali già in servizio permanente effettivo ed ai sottufficiali già in carriera continuativa con gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, sono estese a tutti i funzionari civili dello Stato collocati a riposo perché mutilati o invalidi della guerra 1940-1945 e che non hanno beneficiato dell'articolo 10 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

ART. 2.

La disposizione di cui al precedente articolo 1 ha effetto dal 4 gennaio 1949.

ART. 3.

La spesa derivante dalla attuazione della presente legge sarà fronteggiata con i fondi già stanziati in bilancio per l'anno 1965 nello stato di previsione della spesa delle rispettive Amministrazioni.